

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 4

Adunanza 4 febbraio 2003

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL 28/11/2002 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 53-24233/2003

Sotto la presidenza dell'Assessore anziano ANTONIO BUZZIGOLI si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente il Presidente prof. MERCEDES BRESSO e gli Assessori GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, GIUSEPPINA DE SANTIS e BARBARA TIBALDI.

Il Presidente f.f., riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente f.f..

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di San Benigno Canavese risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 53-2619 del 17/12/1990 e successive Varianti, approvate rispettivamente con D.G.R. n. 49-6349 del 26/02/1996, D.G.R. 14-26973 del 01/04/1999 e D.G.R. n. 2-5744 del 08/04/2002;
- ha approvato, con deliberazioni C.C. n. 5 del 11/03/1999, n. 6 del 11/03/1999, n. 88 del 29/11/1999, n. 20 del 28/02/2001, quattro Varianti parziali al vigente P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 32 del 28/11/2002, una ulteriore Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso, con i relativi atti alla Provincia, in data 23/12/2002, per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di San Benigno, sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 5.219 abitanti (al 1997);
- superficie territoriale di 2.225 ettari, in prevalenza di pianura (ha 2.132); 373 ettari appartengono alla Classe I^a della Capacità d'Uso dei Suoli e 181 ettari alla II^a Classe, che costituiscono complessivamente il **25%** del territorio; 307 ettari sono invece, interessati da aree boscate;
- risulta compreso nel Circondario di Torino, Sub-ambito "*Area Chivasso*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- fa parte del *Patto Territoriale del Canavese* (insieme ad altri 121 comuni, a 5 comunità montane e a numerose associazioni, consorzi e società), promosso nel marzo 1997 dalla Città di Ivrea, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- infrastrutture viarie:
 - è attraversato dalla Autostrada "A5" Torino-Aosta, dalla ex Strada Statale n. 460 di Ceresole (ora di competenza provinciale dallo svincolo raccordo autostradale Torino-Caselle a Ceresole) e dalle Strade Provinciali nn. 39, 40 e 87;
 - è interessato da un progetto di potenziamento di viabilità;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria "Canavesana" (Torino-Rivarolo-Pont Canavese), prevista da elettrificare dal P.T.C.;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dai Torrenti Malone e Orco, i cui corsi sono compresi nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 490/99, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Cardinetto, Rio Ritano e Rio Cardine;
 - in base ai dati della Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, circa 145 ettari del territorio sono classificati "aree inondabili" con tempo di ritorno 25-50 anni; 503 ettari con tempo di ritorno superiore a 50 anni;
 - il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia l'inserimento in fascia A e B di 676 ettari di territorio comunale (pari al **30%** del totale);
- tutela ambientale:
 - è presente una Discarica di categoria "2A" di rifiuti inerti con un volume di smaltimento pari a 35.400 mc/anno;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di San Benigno Canavese, con la deliberazione testè citata, propone le seguenti modifiche cartografiche e normative al P.R.G.C. vigente:

- estensione della superficie territoriale dell'area "N23", attuabile mediante P.E.C., inglobando parti di territorio adiacenti a diversa destinazione d'uso, mantenendo la stessa capacità edificatoria. L'area "N23" (attualmente di mq 16.000), a seguito di questa modifica, raddoppia la superficie territoriale sino a mq 32.657; conseguentemente gli indici di zona vengono ridotti da 0,8 a 0,39 mc/mq per mantenere invariata la volumetria realizzabile;
- adeguamento, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 166 del 1 agosto 2002, (Collegato alla Legge Finanziaria 2002), della fascia di rispetto dell'impianto cimiteriale, da m 150 a m 200 dal centro abitato, con possibile riduzione della stessa, al massimo di m 50, previo

parere ASL per utilizzo con destinazione a parchi, giardini, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emerge dalla deliberazione C.C. n. 32 del 28/11/2002 di adozione della Variante parziale;

dichiarato che per quanto attiene:

- il Piano territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;
- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 05/02/2003;

visto il parere del Servizio Urbanistica datato 28/01/2003;

dato atto che con separato provvedimento vengono avanzate alcune osservazioni, con le quali:

- si rileva che il provvedimento trasmesso alla Provincia, composto da allegati tecnici costituiti da stralci di elaborati grafici (privi di legenda) e normativi del P.R.G.C. in fotocopia, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998.

In particolare non è possibile stabilire l'attuale destinazione d'uso della zona adiacente all'area "N23", che viene inglobata nella perimetrazione del P.E.C., mancando ogni riferimento in proposito.

Si ricorda pertanto che la "Variante parziale" al P.R.G.C. è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa;

- con riferimento alla riduzione degli indici di edificabilità dell'area "N23", si fa presente che deve essere rispettato il disposto di cui al punto 3.2 dell'art. 34 del Piano Territoriale Regionale (ripreso dalla Direttiva 9.2.3 delle Norme di Attuazione del P.T.C.) al fine di consentire la massima capacità insediativa con il minimo utilizzo di suolo agricolo;
- si rileva inoltre, che la Variante pur proponendo l'estensione dell'edificazione su nuove aree, risulta essere priva di documentazione geologico-tecnica. Si ricorda che, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP "Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici" e della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare stessa, datata dicembre 1999, la quale precisa che "... si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77." ;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

D E L I B E R A

1. **di dichiarare** ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di San Benigno Canavese, adottato con deliberazione C.C. n. 32 del 28/11/2002, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;
2. **di dare atto** che con separato provvedimento, vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. **di trasmettere** al Comune di San Benigno Canavese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

L'Assessore Anziano - Presidente f.f.
f.to A. Buzzigoli